



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 603
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 4 agosto 2021

INDICE**Commissioni riunite**

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	3
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	30

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

COMMISSIONI 8^a e 11^a RIUNITE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Mercoledì 4 agosto 2021

Plenaria

5^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
COLTORTI

Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Teresa Bellanova, il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini e il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Incà.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(2329) Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente COLTORTI dà conto della trasmissione dei pareri delle Commissioni 5^a e 13^a.

Comunica che i relatori hanno presentato una proposta di coordinamento formale del testo e che sono stati inoltre presentati gli emendamenti 1.12 (testo 2), 1.23 (testo 2), 2.3 (testo 4), 2.6 (testo 3), 2.9 (testo 3), 2.16 (testo 3), 2.19 (testo 3), 2.0.4 (testo 2), 3.0.7 (già 4.0.1 testo 2) e 3.0.8 (già 4.0.2 testo 2), (pubblicati in allegato).

Segnala che gli emendamenti 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5 sono stati rinumerati, rispettivamente, 3.0.9, 3.0.10 e 3.0.11, (*pubblicati in allegato*).

A parziale rettifica della dichiarazione resa nella seduta del 28 luglio, informa che l'emendamento 3.0.11 (*già* 4.0.5) è riammesso all'esame e che sono altresì ritenuti proponibili gli emendamenti 2.0.4 (testo 2) e 3.0.4 (testo 2).

Il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 1.3 (testo 2) e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2329/2/8 e 11 e presenta l'ordine del giorno G/2329/3/8 e 11, entrambi (*pubblicati in allegato*).

Il PRESIDENTE chiede ai relatori di esprimere i pareri di competenza sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il relatore per l'8^a Commissione, D'ARIENZO (*PD*), esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1 (testo 2), 1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.11, 1.13, 1.14, 1.16, 1.17 e 1.25.

Si esprime quindi favorevolmente sugli emendamenti 1.9 e 1.10, purché riformulati in maniera conforme alla condizione posta dalla Commissione bilancio.

Il parere favorevole è altresì condizionato alla riformulazione proposta dalla 5^a Commissione in riferimento agli emendamenti 1.18 (testo 2), 1.20 (testo 2), 1.26 (*già* 4.0.16 testo 2), 1.12 (testo 2), 1.19 e 1.21.

Il parere è inoltre favorevole sugli emendamenti identici 1.22 (testo 3), 1.15 (testo 2) e 1.23 (testo 2).

Il viceministro Teresa BELLANOVA esprime parere conforme.

Dopo brevi interventi dei senatori ROMEO (*L-SP-PSd'Az*) e MARGIOTTA (*PD*) sull'ordine dei lavori, il senatore MARGIOTTA (*PD*) ritira l'emendamento 1.1 (testo 2).

Previa verifica della presenza del numero legale, è quindi posto in votazione l'emendamento 1.2, che risulta respinto.

I senatori ROMANO (*M5S*) e ROMAGNOLI (*M5S*) ritirano le rispettive firme dall'emendamento 1.5, che viene sottoscritto dal senatore DE FALCO (*Misto*).

L'emendamento 1.5, posto in votazione, è respinto.

Le Commissioni riunite respingono quindi l'emendamento 1.6.

Il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*) sottoscrive l'emendamento 1.7, che ritira, in vista di una sua trasformazione in ordine del giorno.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 1.8, che risulta respinto.

Gli emendamenti 1.9 e 1.10 vengono riformulati dai rispettivi proponenti in due testi 2, pubblicati in allegato, nel senso proposto dal relatore.

Gli emendamenti identici 1.9 (testo 2) e 1.10 (testo 2) vengono sottoscritti dai senatori dei Gruppi Forza Italia e Movimento 5 Stelle dell'8^a Commissione, nonché dalla senatrice VONO (*IV-PSI*), dal senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), dal senatore LAUS (*PD*) e dalla senatrice FEDELI (*PD*).

Posti congiuntamente in votazione, gli emendamenti 1.9 (testo 2) e 1.10 (testo 2) sono approvati.

Il senatore MALLEGGNI (*FIBP-UDC*) fa proprio e ritira l'emendamento 1.11.

La senatrice VONO (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 1.13, per trasformarlo nell'ordine del giorno G/2329/4/8 e 11 (*pubblicato in allegato*).

Sono successivamente e distintamente posti in votazione gli emendamenti 1.14, 1.16 e 1.17, che risultano respinti.

L'emendamento 1.18 (testo 2) è riformulato conformemente al parere espresso dal relatore, così come le proposte 1.20 (testo 2), 1.26 (*già 4.0.16 testo 2*), 1.12 (testo 2), 1.19 e 1.21.

I senatori LAFORGIA (*Misto-LeU-Eco*), DE FALCO (*Misto*) e tutti i senatori del Gruppo del M5S in Commissione 8^a aggiungono la firma all'emendamento 1.18 (testo 3).

Tutti i senatori del Gruppo della Lega in 8^a Commissione e il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*) aggiungono la firma all'emendamento 1.20 (testo 3).

I senatori PAROLI (*FIBP-UDC*), BARBONI (*FIBP-UDC*) e BARACHINI (*FIBP-UDC*) aggiungono la firma all'emendamento 1.26 (*già 4.0.16 testo 2*) (testo 2).

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e tutti i senatori del Gruppo del PD in Commissione 8^a aggiungono la firma all'emendamento 1.12 (testo 3).

Posti congiuntamente in votazione, gli emendamenti identici 1.18 (testo 3), 1.20 (testo 3), 1.26 (*già 4.0.16 testo 2*) (testo 2), 1.12 (testo 3), 1.19 (testo 2) e 1.21 (testo 2) (*pubblicati in allegato*), risultano approvati.

Il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.22 (testo 3).

Gli emendamenti identici 1.22 (testo 3), 1.15 (testo 2) e 1.23 (testo 2) sono posti congiuntamente in votazione, risultando approvati.

L'emendamento 1.25 (già 2.22 testo 2) risulta conseguentemente assorbito.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore per l'8^a Commissione, D'ARIENZO (*PD*), esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 2.2 (testo 3), 2.4 (testo 3), 2.3 (testo 4), 2.6 (testo 3), 2.9 (testo 3), 2.16 (testo 3) e 2.19 (testo 3) e invita i presentatori degli emendamenti 2.5, 2.8, 2.11, 2.18 (testo 2) e 2.20 a riformularli in senso identico ai predetti.

Il parere è contrario sugli emendamenti 2.10, 2.12, 2.13 (testo 3), 2.14 (testo 2), 2.15, 2.25 (testo 2), 2.26, 2.30 (testo 3), 2.24 (testo 3) e 2.34. Invita al ritiro degli emendamenti 2.27 e 2.31. Propone inoltre la riformulazione in aderenza alla condizione di cui al parere della Commissione bilancio dell'emendamento 2.21 (testo 2). Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 2.28 (testo 3), suggerendo di uniformare a tale proposta la formulazione dell'emendamento 2.33 (testo 3). Prosegue esprimendosi in senso favorevole sugli emendamenti identici 2.29 (testo 2) e 2.7 (testo 2), nonché sull'emendamento 2.100 e sugli emendamenti identici 2.32 (testo 2) e 2.17 (testo 2). Fa quindi presente che il parere favorevole sull'emendamento 2.0.4 (testo 2) è subordinato alla riformulazione nel senso indicato nel parere della Commissione bilancio.

Il viceministro Teresa BELLANOVA esprime parere conforme.

Il senatore MAFFONI (*FdI*) accetta di riformulare l'emendamento 2.5 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso proposto dal relatore.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) non accoglie la proposta del relatore e insiste per la votazione dell'emendamento 2.8.

Il senatore DE FALCO (*Misto*) non accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento 2.11.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) accetta la proposta del relatore e riformula l'emendamento 2.18 (testo 2) in un testo 3 (*pubblicato in allegato*).

La senatrice VONO (*IV-PSI*) accetta la proposta del relatore e riformula l'emendamento 2.20 in un testo 2 (*pubblicato in allegato*).

L'emendamento 2.8 viene posto in votazione con il voto contrario dei relatori e del Governo e risulta respinto.

Gli identici emendamenti 2.2 (testo 3), 2.4 (testo 3), 2.3 (testo 4), 2.6 (testo 3), 2.9 (testo 3), 2.16 (testo 3), 2.19 (testo 3), 2.5 (testo 2), 2.18 (testo 3) e 2.20 (testo 2), posti congiuntamente in votazione, risultano approvati.

In esito a successive, distinte votazioni, risultano respinti gli emendamenti 2.10, 2.11 e 2.12.

Su proposta della senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) gli emendamenti 2.13 (testo 3) e 2.14 (testo 2) vengono accantonati.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*), nonché i senatori ROMANO (*M5S*) e ROMAGNOLI (*M5S*) ritirano le rispettive firme dall'emendamento 2.15.

Il senatore DE FALCO (*Misto*) sottoscrive l'emendamento 2.15, che, posto quindi in votazione, è respinto.

L'emendamento 2.21 (testo 2) viene riformulato in un testo 3, *pubblicato in allegato*, in accoglimento della condizione posta dalla 5^a Commissione.

Il senatore DE FALCO (*Misto*) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.21 (testo 3), che viene quindi posto in votazione e approvato.

Con successive votazioni le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 2.25 (testo 2) e 2.26.

Il senatore DE FALCO (*Misto*) ritira l'emendamento 2.27, preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.33 (testo 3), che accetta di riformulare in un testo 4, *pubblicato in allegato*, secondo quanto prospettato precedentemente dal relatore.

Il senatore DE FALCO (*Misto*) sottoscrive l'emendamento 2.33 (testo 4), che viene quindi posto in votazione congiuntamente alla proposta 2.28 (testo 3).

Le Commissioni riunite approvano gli emendamenti identici 2.28 (testo 3) e 2.33 (testo 4).

Sono posti congiuntamente in votazione gli emendamenti identici 2.29 (testo 2) e 2.7 (testo 2), che risultano approvati.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) interviene sull'emendamento 2.30 (testo 3), prospettando la possibilità di una riformulazione.

Il senatore SANTILLO (*M5S*) richiama l'attenzione sulla finalità della salvaguardia di Venezia.

Su proposta del senatore MARGIOTTA (*PD*) e della senatrice VONO (*IV-PSI*) gli emendamenti identici 2.30 (testo 3) e 2.24 (testo 3) sono accantonati.

È successivamente posto in votazione l'emendamento 2.100, che risulta approvato.

Il senatore DE FALCO (*Misto*) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.31, sottolineando la chiarezza della formulazione recata da tale proposta.

Il senatore ROMANO (*M5S*) ritira la propria firma dall'emendamento 2.31.

Ha quindi la parola la senatrice DI GIROLAMO (*M5S*), la quale motiva il voto di astensione del proprio Gruppo sulla proposta 2.31.

Posto in votazione, l'emendamento 2.31 è respinto.

Sono quindi posti congiuntamente in votazione gli emendamenti identici 2.32 (testo 2) e 2.17 (testo 2), che le Commissioni riunite approvano.

I senatori LAFORGIA (*Misto-LeU-Eco*), STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*), VONO (*IV-PSI*), LAUS (*PD*), ROMANO (*M5S*), FEDELI (*PD*), nonché tutti i senatori dei Gruppi di Forza Italia, Lega e MoVimento 5 Stelle in 8^a Commissione sottoscrivono l'emendamento 2.34, che viene successivamente accantonato su richiesta del senatore MARGIOTTA (*PD*).

L'emendamento 2.0.4 (testo 2) è riformulato dalla senatrice VONO (*IV-PSI*) nel senso proposto dal relatore.

L'emendamento 2.0.4 (testo 3), *pubblicato in allegato*, è quindi sottoscritto dalla senatrice DI GIROLAMO (*M5S*), dal senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) e dal senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*).

Posto in votazione, l'emendamento 2.0.4 (testo 3) è approvato.

I senatori COLTORTI (*M5S*), CATALFO (*M5S*) e ROMANO (*M5S*) sottoscrivono l'emendamento 3.1.

Il presidente COLTORTI dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta sospesa alle ore 15,45, riprende alle ore 15,55.

Il presidente COLTORTI fa presente che le Commissioni riunite verranno convocate per un'ulteriore seduta, così da poter proseguire l'esame disponendo dell'ulteriore parere della Commissione bilancio sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il presidente COLTORTI avverte che le Commissioni riunite torneranno a riunirsi alle ore 18 o, comunque, al termine degli odierni lavori dell'Assemblea.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 16.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2329**

(al testo del decreto-legge)

G/2329/2/8 e 11 (già em. 1.3 testo 2)

PEROSINO, MALLEGNI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro,

premessò che:

l'articolo 1, comma 2, dichiara monumento nazionale alcune vie d'acqua veneziane, e impone il divieto nelle stesse di transito di navi adibite al trasporto passeggeri aventi le seguenti caratteristiche: stazza lorda non superiore a 25.000 tonnellate; lunghezza dello scafo al galleggiamento superiore a 180 metri; *air draft* superiore a 35 metri, con esclusione delle navi a propulsione mista vela - motore; impiego di combustibile in manovra con contenuto di zolfo uguale o superiore allo 0.1 per cento;

pur concordi con le finalità del decreto legge, tali restrizioni arrecheranno gravi ripercussioni negative sull'economia dell'area veneziana,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere una deroga per le navi più grandi, consentendo il transito anche di quelle con stazza lorda superiore a 25.000 tonnellate e non superiore a 40.000 tonnellate a condizione che queste ultime, oltre ad avere i medesimi requisiti previsti dal decreto in tema di lunghezza e *air draft*, abbiano una larghezza non superiore a 35 metri, un *deep draft* non superiore a 7 metri e che siano alimentate esclusivamente a gas naturale liquefatto.

G/2329/3/8 e 11

PAROLI, MALLEGNI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro,

premessi che:

il divieto di transito di grandi navi adibite al trasporto passeggeri in alcune vie d'acqua veneziane, comporterà gravi ripercussioni negative sull'economia dell'area veneziana;

occorre, quindi, sostenere le imprese turistico-ricettive nonché i commercianti e gli esercenti che operano nel Comune di Venezia,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo per l'erogazione di risorse alle predette imprese.

G/2329/4/8 e 11 (già em. 1.13)

VONO, CARBONE

Il Senato in sede di esame del DL 103/2021 (A.S. 2329),

premessi che:

relativamente all'istituzione dei divieti di transito di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto in esame, si è riconosciuta, al comma 3, la necessità di prevedere una compensazione per una serie di soggetti economici che operano servizi coinvolti dall'introduzione delle citate limitazioni;

a tal fine, il comma 3 istituisce un Fondo con una dotazione di euro 35 milioni per l'anno 2021 e di 20 milioni per l'anno 2022;

parallelamente a un rimborso per il gestore del terminal di approdo interessato dalle limitazioni, l'erogazione di tali contributi viene limitata agli eventuali costi affrontati dagli operatori economici a causa della riprogrammazione delle rotte e per i rimborsi, riconosciuti ai passeggeri che abbiano rinunciato al viaggio in seguito a tale riprogrammazione;

non si riconosce pertanto il danno economico subito da ulteriori operatori economici, molti dei quali vengono colpiti indirettamente dai nuovi divieti, come ad esempio gli spedizionieri doganali e le imprese operanti nel settore della logistica e dai *ground handler* la cui attività è strettamente connessa al transito delle navi nelle vie d'acqua interessate dal divieto, oppure le imprese titolari di contratti di appalto di attività

comprese nel ciclo operativo del gestore del terminal di approdo, il quale, invece è destinatario dei contributi derivanti dal Fondo;

impegna il Governo:

ad estendere l'erogazione dei contributi stanziati con il Fondo, di cui all'articolo 1 comma 3 del Dl in esame, alle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della L. 84/1994, titolari di contratti d'appalto di attività comprese, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge, nel ciclo operativo del citato gestore del terminal di approdo o comunque interessate ad interferenze tra traffico commerciale e crocieristico rispetto alla normale operatività nell'area di Marghera, alle imprese esercenti i servizi di cui all'articolo 14, comma 1-bis, della medesima L.84/1994, alle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, alle imprese autorizzate ad operare ai sensi dell'articolo 68 del medesimo codice, alle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 60 del regolamento per la navigazione marittima di cui al decreto del Presidente della Repubblica 38/1952, agli esercenti le attività di cui alla L. 135/, nonché agli spedizionieri doganali e alle imprese operanti nel settore della logistica e dai *ground handler*, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie d'acqua di cui al comma 2 dell'articolo 1 del Dl in esame, che non siano già oggetto della contribuzione di cui alla lettera b) del comma 3 dello stesso.

Art. 1.

1.9 (testo 2)

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE

All'articolo 1, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

– *alinea, sostituire le parole: «20 milioni per l'anno 2022» con le seguenti: «22,5 milioni per l'anno 2022;»*

– *alla lettera b), sostituire le parole: «20 milioni per l'anno 2022» con le seguenti: «22,5 milioni per l'anno 2022» e dopo le parole: «delle imprese di cui lo stesso si avvale» aggiungere le seguenti: «nonché delle imprese dell'indotto e delle attività commerciali collegate».*

Conseguentemente:

– *al comma 7, sostituire le parole: «25 milioni per l'anno 2022» con le seguenti: «27,5 milioni di euro per l'anno 2022.»*

– *all'articolo 5, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *all'alinea, sostituire le parole: «33 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «35,5 milioni di euro per l'anno 2022;»*

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2021 e 12,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 2,5 milioni di euro per l'anno 2022;».

1.10 (testo 2)

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, CANDURA, FREGOLENT, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, TOSATO, VALLARDI, ZULIANI

All'articolo 1, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

– *alinea, sostituire le parole: «20 milioni per l'anno 2022» con le seguenti: «22,5 milioni per l'anno 2022;»*

– *alla lettera b), sostituire le parole: «20 milioni per l'anno 2022» con le seguenti: «22,5 milioni per l'anno 2022» e dopo le parole: «delle imprese di cui lo stesso si avvale» aggiungere le seguenti: «nonché delle imprese dell'indotto e delle attività commerciali collegate».*

Conseguentemente:

– *al comma 7, sostituire le parole: «25 milioni per l'anno 2022» con le seguenti: «27,5 milioni di euro per l'anno 2022.»*

– *all'articolo 5, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *all'alinea, sostituire le parole: «33 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «35,5 milioni di euro per l'anno 2022;»*

2) *la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2021 e 12,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, l'ac-*

cantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 2,5 milioni di euro per l'anno 2022;».

1.12 (testo 3)

MARGIOTTA

Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2022»;*

b) *al comma 7, sostituire le parole: «25 milioni per l'anno 2022» con le seguenti: «30 milioni per l'anno 2022».*

Conseguentemente, all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, alinea, sostituire le parole: «33 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «38 milioni di euro per l'anno 2022»;*

2) *la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2021 e 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 5 milioni di euro per l'anno 2022;».*

1.12 (testo 2)

MARGIOTTA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro per l'anno 2022»;*

b) *al comma 7, sostituire le parole: «40 milioni per l'anno 2021 e a 25 milioni per l'anno 2022» con le seguenti: «45 milioni per l'anno 2021 e a 30 milioni per l'anno 2022».*

Conseguentemente, all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, alinea, sostituire le parole: «pari a 42 milioni di euro per l'anno 2021, 33 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «pari a 47 milioni di euro per l'anno 2021, 38 milioni di euro per l'anno 2022»;*

2) *alla lettera b), sostituire le parole: «15 milioni di euro per l'anno 2021, 5 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2021, 10 milioni di euro per l'anno 2022».*

1.18 (testo 3)

GUIDOLIN, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, ROMAGNOLI, VANIN, COLTORTI, DI GIROLAMO, GIROTTO, CASTALDI

Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2022»;*

b) *al comma 7, sostituire le parole: «25 milioni per l'anno 2022» con le seguenti: «30 milioni per l'anno 2022».*

Conseguentemente, all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, alinea, sostituire le parole: «33 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «38 milioni di euro per l'anno 2022»;*

2) *la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2021 e 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 5 milioni di euro per l'anno 2022;».*

1.19 (testo 2)

VONO, CARBONE

Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2022»;*

b) *al comma 7, sostituire le parole: «25 milioni per l'anno 2022» con le seguenti: «30 milioni per l'anno 2022».*

Conseguentemente, all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, alinea, sostituire le parole: «33 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «38 milioni di euro per l'anno 2022»;*

2) *la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2021 e 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 5 milioni di euro per l'anno 2022;».*

1.20 (testo 3)

PIZZOL, DE VECCHIS

Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2022»;*

b) *al comma 7, sostituire le parole: «25 milioni per l'anno 2022» con le seguenti: «30 milioni per l'anno 2022».*

Conseguentemente, all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, alinea, sostituire le parole: «33 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «38 milioni di euro per l'anno 2022»;*

2) *la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2021 e 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante*

corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 5 milioni di euro per l'anno 2022;».

1.21 (testo 2)

PIZZOL, DE VECCHIS

Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2022»;*

b) *al comma 7, sostituire le parole: «25 milioni per l'anno 2022» con le seguenti: «30 milioni per l'anno 2022».*

Conseguentemente, all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, alinea, sostituire le parole: «33 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «38 milioni di euro per l'anno 2022»;*

2) *la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2021 e 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 5 milioni di euro per l'anno 2022;».*

1.23 (testo 2)

FERRAZZI, MARGIOTTA, ASTORRE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. In relazione alle misure di cui al presente articolo, al fine di sostenere l'equilibrio del piano economico finanziario della concessione rilasciata al gestore di cui alla lettera *b*) del comma 3, la competente Autorità di Sistema Portuale può procedere, nel rispetto della normativa europea, alla revisione del predetto piano, tenendo conto dei contributi riconosciuti ai sensi della predetta lettera *b*) del comma 3 e ferma restando la sostenibilità di tale revisione per gli equilibri di bilancio dell'Autorità di sistema portuale. Ove necessario per il riequilibrio, la revisione della concessione potrà prevedere la proroga della sua durata, la riduzione, rateizzazione o rimodulazione del canone concessorio, nonché, in deroga all'articolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, l'affidamento della gestione dei punti di attracco temporanei di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*).».

1.26 (già 4.0.16 testo 2) (testo 2)

CALIENDO, MALLEGNI

Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, primo periodo, sostituire le parole:* «5 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «10 milioni di euro per l'anno 2022»;

b) *al comma 7, sostituire le parole:* «25 milioni per l'anno 2022» *con le seguenti:* «30 milioni per l'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, alinea, sostituire le parole:* «33 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «38 milioni di euro per l'anno 2022»;

2) *la lettera c) è sostituita dalla seguente:* «*c*) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2021 e 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno

2022 e l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 5 milioni di euro per l'anno 2022;».

Art. 2.

2.3 (testo 4)

PAROLI, MALLEGNI, PEROSINO, STEGER

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole:* «esecuzione dei seguenti interventi», *sono aggiunte le seguenti:* «previa valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia e garantendone la coerenza con le indicazioni del Piano Morfologico Ambientale della Laguna di Venezia e successivi aggiornamenti»;

2) *alla lettera a), dopo le parole:* «nell'area di Marghera» *inserire le seguenti:* «, di cui due disponibili già per la stagione crocieristica 2022,»;

3) *alla lettera b), le parole:* «, previa valutazione di impatto ambientale» *sono soppresse.*

2.5 (testo 2)

DE CARLO, RUSPANDINI, TOTARO, DRAGO, MAFFONI

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole:* «esecuzione dei seguenti interventi», *sono aggiunte le seguenti:* «previa valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia e garantendone la coerenza con le indicazioni del Piano Morfologico Ambientale della Laguna di Venezia e successivi aggiornamenti»;

2) *alla lettera a), dopo le parole:* «nell'area di Marghera» *inserire le seguenti:* «, di cui due disponibili già per la stagione crocieristica 2022,»;

3) *alla lettera b), le parole:* «, previa valutazione di impatto ambientale» *sono soppresse.*

2.6 (testo 3)

PEROSINO

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole: «esecuzione dei seguenti interventi», sono aggiunte le seguenti: «previa valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia e garantendone la coerenza con le indicazioni del Piano Morfologico Ambientale della Laguna di Venezia e successivi aggiornamenti»;*

2) *alla lettera a), dopo le parole: «nell'area di Marghera» inserire le seguenti: «, di cui due disponibili già per la stagione crocieristica 2022,»;*

3) *alla lettera b), le parole: «, previa valutazione di impatto ambientale» sono soppresse.*

2.9 (testo 3)

MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole: «esecuzione dei seguenti interventi», sono aggiunte le seguenti: «previa valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia e garantendone la coerenza con le indicazioni del Piano Morfologico Ambientale della Laguna di Venezia e successivi aggiornamenti»;*

2) *alla lettera a), dopo le parole: «nell'area di Marghera» inserire le seguenti: «, di cui due disponibili già per la stagione crocieristica 2022,»;*

3) *alla lettera b), le parole: «, previa valutazione di impatto ambientale» sono soppresse.*

2.16 (testo 3)

GALLONE, MALLEGNI

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole: «esecuzione dei seguenti interventi», sono aggiunte le seguenti: «previa valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia e garantendone la coerenza con le indicazioni del Piano Morfologico Ambientale della Laguna di Venezia e successivi aggiornamenti»;*

2) *alla lettera a), dopo le parole: «nell'area di Marghera» inserire le seguenti: «, di cui due disponibili già per la stagione crocieristica 2022,»;*

3) *alla lettera b), le parole: «, previa valutazione di impatto ambientale» sono soppresse.*

2.18 (testo 3)

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, PIZZOL, CANDURA, FREGOLENT, OSTELLARI, SAVIANE, TOSATO, VALLARDI, ZULIANI

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole: «esecuzione dei seguenti interventi», sono aggiunte le seguenti: «previa valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia e garantendone la coerenza con le indicazioni del Piano Morfologico Ambientale della Laguna di Venezia e successivi aggiornamenti»;*

2) *alla lettera a), dopo le parole: «nell'area di Marghera» inserire le seguenti: «, di cui due disponibili già per la stagione crocieristica 2022,»;*

3) *alla lettera b), le parole: «, previa valutazione di impatto ambientale» sono soppresse.*

2.19 (testo 3)

PAROLI, MALLEGGNI

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole: «esecuzione dei seguenti interventi», sono aggiunte le seguenti: «previa valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia e garantendone la coerenza con le indicazioni del Piano Morfologico Ambientale della Laguna di Venezia e successivi aggiornamenti»;*

2) *alla lettera a), dopo le parole: «nell'area di Marghera» inserire le seguenti: «, di cui due disponibili già per la stagione crocieristica 2022,»;*

3) *alla lettera b), le parole: «, previa valutazione di impatto ambientale» sono soppresse.*

2.20 (testo 2)

VONO, CARBONE

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole: «esecuzione dei seguenti interventi», sono aggiunte le seguenti: «previa valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia e garantendone la coerenza con le indicazioni del Piano Morfologico Ambientale della Laguna di Venezia e successivi aggiornamenti»;*

2) *alla lettera a), dopo le parole «nell'area di Marghera» inserire le seguenti: «, di cui due disponibili già per la stagione crocieristica 2022.»;*

3) *alla lettera b), le parole «, previa valutazione di impatto ambientale» sono soppresse.*

2.21 (testo 3)

QUARTO, ROMAGNOLI, COLTORTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario straordinario, qualora nell'attuazione degli interventi affidati ai sensi del presente articolo, verifichi annualmente eventuali disponibilità rispetto alle risorse assegnate ai sensi del comma 5, può promuovere studi idrogeologici, geomorfologici, e archeologici volti alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna.».

2.33 (testo 4)

VANIN, ROMAGNOLI, ROMANO, QUARTO, PAVANELLI, DE LUCIA, CASTELLONE, MONTEVECCHI, RUSSO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Commissario straordinario invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 31 marzo 2022 e successivamente ogni sei mesi, una dettagliata relazione in ordine agli interventi di cui al comma 1, recante l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi, le iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità rilevate nel corso del processo di realizzazione, ai fini della successiva trasmissione alle Camere da parte del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.».

2.0.4 (testo 3)

FARAONE, VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Credito di imposta in favore delle attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari è riconosciuto, per l'anno 2022, un credito d'imposta nella misura massima del 60 per cento dell'ammontare del canone dovuto su tale anno per le concessioni medesime.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 in unica quota annuale e l'eventuale quota residua non è riportabile agli anni successivi.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione europea del 2 luglio 2020.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

2.0.4 (testo 2)

FARAONE, VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Credito di imposta in favore delle attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari è riconosciuto, per l'anno 2022, un credito d'imposta nella misura massima del 60 per cento dell'ammontare del canone dovuto su tale anno per le concessioni medesime.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione europea del 2 luglio 2020.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

Art. 3.

3.0.7 (già 4.0.1 testo 2)

CATALFO, LAUS, ROMANO, MATRISCIANO, FEDELI, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, LAFORGIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo per i servizi di outplacement)

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo sperimentale con una dotazione di euro 10 milioni per l'anno 2021 per consentire lo sviluppo dei servizi di *outplacement* per la ricollocazione professionale dei lavoratori nelle transizioni occupazionali, per finanziare le attività di cui al comma 2.».

3.0.8 (già 4.0.2 testo 2)

CATALFO, LAUS, ROMANO, MATRISCIANO, FEDELI, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, LAFORGIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Servizi di outplacement per la ricollocazione professionale)

1. Per l'anno 2021, al fine di permettere l'accesso ai servizi di outplacement per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è prevista, nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 324, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'assegnazione di 10 milioni di euro in favore dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o che

siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie disposizioni applicative.».

3.0.9 (già 4.0.3)

CATALFO, LAUS, ROMANO, MATRISCIANO, FEDELI, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, LAFORGIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Programma sperimentale per il supporto alla ricollocazione dei soggetti più colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19)

1. Per l'anno 2021 è istituito il "Programma sperimentale per il supporto alla ricollocazione lavorativa dei soggetti maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19", di seguito "Programma", al fine di permettere l'accesso da parte di lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti che abbiano visto cessare le proprie attività lavorative a causa dell'emergenza ai servizi di *outplacement* per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. Possono fare domanda di accesso al Programma tutti i lavoratori autonomi che a decorrere dal 1° marzo 2020 abbiano fatto richiesta di chiusura della partita IVA, nonché i lavoratori dipendenti di aziende che, a decorrere dalla stessa data, siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del programma, con particolare riguardo a:

a) le prestazioni connesse al Programma, compresa la definizione delle medesime prestazioni per tipologia di beneficiari,

- b) le modalità di trasmissione delle domande di partecipazione al Programma;
- c) *la documentazione che i soggetti interessati devono allegare alla domanda di partecipazione;*
- d) i criteri per l'ammissione o l'esclusione delle domande;
- e) le caratteristiche dell'assistenza intensiva nella ricerca di lavoro e i tempi e le modalità di erogazione;
- f) la specificazione dei livelli di qualità di riqualificazione delle competenze;
- g) i criteri di monitoraggio delle attività svolte e dei risultati ottenuti.

5. Ai fini dell'attuazione del Programma è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali uno specifico fondo con una dotazione di euro 10 milioni di euro per l'anno 2021.

6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 324, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

3.0.10 (già 4.0.4)

CATALFO, LAUS, ROMANO, MATRISCIANO, FEDELI, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, LAFORGIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Ricollocazione lavoratori licenziati per fallimento o cessazione)

1. Il Fondo nuove competenze di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato per l'anno 2021 di ulteriori 300 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro finalizzati all'attuazione di politiche attive del lavoro volte a favorire il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori che siano stati licenziati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, o che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al secondo periodo del comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.11 (già 4.0.5)

DE VECCHIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Contratti di riallineamento)

1. L'articolo 10 della legge 29 ottobre 2016, n. 199, si interpreta nel senso che, in relazione alla rappresentatività datoriale, il requisito della sottoscrizione con le stesse parti degli accordi aziendali di recepimento dei programmi di riallineamento si intende soddisfatto anche qualora tali accordi aziendali siano sottoscritti dalla sola associazione imprenditoriale cui è iscritta l'azienda interessata e firmataria dell'accordo provinciale di riallineamento.

2. La procedura di adesione ai programmi di riallineamento deve essere interpretata nel senso che gli accordi aziendali indicati al comma 1, comunque sottoscritti entro il termine del 17 ottobre 2001, nei quali le parti hanno convenuto di aderire al programma di riallineamento previsto dai contratti provinciali con gradualità e per il periodo in essi previsto, possono stabilire inizialmente anche un periodo parziale di riallineamento retributivo e possono essere successivamente integrati, in tutto o in parte, per la prosecuzione del riallineamento retributivo, da accordi sottoscritti anche oltre la suddetta data.

3. Nei casi indicati nei commi 1 e 2, il regime sanzionatorio deve intendersi applicato esclusivamente ad eventuali periodi non coperti da accordi aziendali di recepimento.».

COORD. 1

I RELATORI

Articolo 1

Al comma 1, dopo le parole: «articoli 10 e 12 del» inserire le seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al».

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «air draft» con le seguenti: «altezza dalla linea di galleggiamento (air draft)».

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «di cui al comma 2, e delle imprese» con le seguenti: «di cui al comma 2 e delle imprese».

Al comma 4, sostituire le parole: «regolamento per la navigazione marittima» con le seguenti: «regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima),».

Al comma 7, sostituire le parole: «pari a 40 milioni per l'anno 2021 e a 25 milioni» con le seguenti: «, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021 e a 25 milioni di euro».

Articolo 2

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «di Venezia».

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «non superiori» con le seguenti: «in numero non superiore».

Al comma 4, al primo periodo, sostituire le parole: «i termini e le attività connesse» con le seguenti: «i termini e le attività connessi» e, al quarto periodo, sostituire le parole: «da determinarsi» con le seguenti: «, da determinare».

Articolo 5

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «del Programma Fondi di riserva e speciali» con le seguenti: «del programma "Fondi di riserva e speciali"» e le parole: «accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali» con le seguenti: «accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo».

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «del Programma Fondi di riserva e speciali» con le seguenti: «del programma "Fondi di riserva e speciali"».

Plenaria**6^a Seduta (2^a pomeridiana)**

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
COLTORTI

Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Teresa Bellanova, il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.

La seduta inizia alle ore 20,45.

IN SEDE REFERENTE

(2329) Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente COLTORTI comunica che sono stati presentati gli emendamenti 2.30 (testo 4), 3.0.1 (testo 2), 3.0.7 (già 4.0.1 testo 2) (testo 2), 3.0.11 (già 4.0.5) (testo 2) e 3.0.11 (già 4.0.5) (testo 3) e gli ordini del giorno G/2329/5/8 e 11, G/2329/7/8 e 11, G/2329/8/8 e 11, G/2329/9/8 e 11 e G/2329/10/8 e 11 (*pubblicati in allegato*).

Informa che l'emendamento 3.0.4 (testo 2) è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/2329/6/8 e 11 (*pubblicato in allegato*).

Dichiara quindi che gli ordini del giorno G/2329/7/8 e 11, G/2329/8/8 e 11, G/2329/9/8 e 11 e G/2329/10/8 e 11 sono improponibili, mentre la riformulazione dell'emendamento 3.0.1 deve intendersi proponibile.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'ordine del giorno G/2329/5/8 e 11.

Il senatore MALLEGGNI (*FIBP-UDC*) chiarisce che l'ordine del giorno G/2329/6/8 e 11 è sottoscritto anche dai senatori MARGIOTTA (*PD*), PINOTTI (*PD*), VONO (*IV-PSI*) e CARBONE (*IV-PSI*), firmatari degli emendamenti 3.0.3 e 3.0.6 (già 2.0.6).

La senatrice CATALFO (*M5S*) e il senatore LAUS (*PD*) sottoscrivono a nome dei rispettivi Gruppi l'emendamento 3.0.11 (già 4.0.5) (testo 3), al quale aggiungono la firma anche il senatore LAFORGIA (*Misto-*

LeU-Eco) e tutti i senatori dei Gruppi di Italia Viva, MoVimento 5 Stelle e Forza Italia in Commissione 11^a.

Il relatore per l'11^a Commissione, FLORIS (*FIBP-UDC*), esprime parere favorevole sugli emendamenti identici 3.1, 3.2 e 3.0.1 (testo 2), purché riformulati nel senso indicato dalla condizione di cui al parere della Commissione bilancio. Esprime parere contrario sugli emendamenti 3.0.7 (*già* 4.0.1 testo 2), 3.0.9 (*già* 4.0.3) e 3.0.10 (*già* 4.0.4). Subordina inoltre il proprio parere favorevole alla riformulazione in aderenza al parere della Commissione bilancio relativamente alle proposte 3.0.8 (*già* 4.0.2 testo 2) e 3.0.11 (*già* 4.0.5) (testo 3).

Passando agli emendamenti riferiti all'articolo 4, esprime parere favorevole sull'emendamento 4.1 (testo 3), a condizione che esso sia riformulato nel senso indicato dalla Commissione bilancio.

Il sottosegretario Tiziana NISINI esprime parere conforme.

Gli emendamenti identici 3.1, 3.2, 3.0.1 (testo 2), nonché l'emendamento 3.0.8 (*già* 4.0.2 testo 2) e 3.0.11 (*già* 4.0.5) (testo 3) sono riformulati dai rispettivi proponenti in nuovi testi – *pubblicati in allegato* – nel senso prospettato dal relatore.

In accoglimento della proposta del relatore, l'emendamento 4.1 (testo 3) viene riformulato in un testo 4, *pubblicato in allegato*, dal senatore MALLEGGNI (*FIBP-UDC*), che ricorda di avere presentato l'ordine del giorno G/2329/3/8 e 11, che affronta le tematiche espunte dall'emendamento 4.1, a seguito della riformulazione richiesta dalla Commissione bilancio.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) comunica che tutti i senatori del Gruppo della Lega delle Commissioni 8^a e 11^a, aggiungono la firma all'ordine del giorno G/2329/3/8 e 11.

Posto in votazione, l'emendamento 4.1 (testo 4) è approvato.

In riferimento alle proposte emendative accantonate nella seduta pomeridiana il relatore per l'8^a Commissione, D'ARIENZO (*PD*), ribadisce il parere contrario già espresso sugli emendamenti identici 2.13 (testo 3) e 2.14 (testo 2).

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 2.14 (testo 2), preannunciando la presentazione all'Assemblea di uno specifico ordine del giorno.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) ritira l'emendamento 2.13 (testo 3).

Il relatore D'ARIENZO (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 2.30 (testo 4); conferma inoltre il parere contrario già espresso sull'emendamento 2.24 (testo 3).

La senatrice VONO (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 2.24 (testo 3).

Il senatore CIOFFI (*M5S*) ritiene poco comprensibile la contrarietà relativa all'emendamento 2.30 (testo 4), finalizzato a una più sicura tutela nei confronti del rischio idrogeologico.

Il senatore DE FALCO (*Misto*) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.30 (testo 4), esprimendo a sua volta perplessità in ordine al parere contrario espresso su tale proposta.

Il senatore SANTILLO (*M5S*) esprime il sostegno compatto del proprio Gruppo all'emendamento 2.30 (testo 4), al quale aggiungono le rispettive firme i senatori CATALFO (*M5S*), GUIDOLIN (*M5S*), ROMAGNOLI (*M5S*), DE FALCO (*Misto*), COLTORTI (*M5S*) e MATRISCIANO (*M5S*).

Il senatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) rileva la congruità della previsione recata dall'emendamento rispetto all'ordinamento vigente.

Il viceministro Teresa BELLANOVA fa presente la sussistenza di perplessità in ordine alla proposta di parte delle amministrazioni centrali interessate, in esito ad attenta e ponderata valutazione. Richiamando l'importanza del senso di responsabilità da parte delle forze politiche che sostengono il Governo invita quindi a ritirare l'emendamento 2.30 (testo 4).

Il senatore LAUS (*PD*) considera apprezzabile la proposta della rappresentante del Governo e, comprendendo le ragioni espresse nel dibattito, suggerisce la trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) rileva l'utilità di ribadire la previsione normativa di tutele, al fine di prevenire il rischio di specifiche deroghe.

Il senatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) considera poco sostenibile la contrarietà a un emendamento che si pone in piena coerenza con l'ordinamento, suggerendo al Governo di rimettersi piuttosto alle Commissioni riunite.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) invita a una riflessione in merito all'inopportunità di disarmonie nelle relazioni fra Governo e maggioranza.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) ritiene che l'emendamento 2.30 (testo 4) non possa essere ritirato, rilevando come l'attuale formulazione sia già stata valutata positivamente dal Governo. Pone quindi in evidenza

le prerogative delle istituzioni parlamentari in merito alle scelte sulle proposte emendative.

Il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) sottolinea l'importanza della responsabilità delle diverse forze che compongono la maggioranza e ritiene necessario manifestare concretamente la fiducia nei confronti del Governo, rilevando peraltro che la previsione proposta non appare necessaria nel quadro normativo vigente.

Il senatore DE FALCO (*Misto*) osserva l'opportunità dell'approvazione della disposizione proposta particolarmente rispetto all'esercizio dei poteri straordinari caratterizzanti l'autorità commissariale.

Il relatore per l'8^a Commissione D'ARIENZO (*PD*) ha quindi la parola sull'emendamento 2.34, esprimendo parere contrario, non essendo stati superati i problemi di copertura finanziaria.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) ritira l'emendamento 2.34, preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno. Riguardo l'emendamento 2.30 (testo 4) esprime l'intenzione del proprio Gruppo di non contrapporsi all'orientamento del Governo.

L'emendamento 2.30 (testo 4) è quindi posto in votazione.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo.

Il senatore DE FALCO (*Misto*) dichiara il proprio voto favorevole.

Le Commissioni riunite respingono quindi l'emendamento 2.30 (testo 4).

Gli emendamenti identici 3.1 (testo 2), 3.2 (testo 2) e 3.0.1 (testo 3) sono posti congiuntamente in votazione, risultando approvati.

Il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) e la senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) sottoscrivono a nome dei rispettivi Gruppi della 8^a e della 11^a Commissione l'emendamento 3.0.8 (*già* 4.0.2 testo 2) (testo 2), che, posto in votazione, è approvato.

Tutti i componenti del Gruppo della Lega delle Commissioni 8^a e 11^a e del Gruppo del Movimento 5 Stelle in 8^a Commissione aggiungono la firma all'emendamento 3.0.11 (*già* 4.0.5) (testo 4), che è posto in votazione e risulta approvato.

Si passa quindi alla votazione della proposta Coord. 1, che le Commissioni riunite approvano.

Il vice ministro Teresa BELLANOVA si dichiara disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G/2329/1/8 e 11, limitatamente al primo degli impegni ivi contemplati.

L'ordine del giorno G/2329/1/8 e 11 è riformulato di conseguenza dal senatore ROMAGNOLI (M5S) in un testo 2, *pubblicato in allegato, che è accolto dal GOVERNO*.

Il GOVERNO accoglie inoltre gli ordini del giorno G/2329/2/8 e 11, G/2329/3/8 e 11 e G/2329/6/8 e 11. Propone quindi una riformulazione dell'ordine del giorno G/2329/4/8 e 11, accolta dalla senatrice VONO (IV-PSI).

L'ordine del giorno G/2329/4/8 e 11 (testo 2), *pubblicato in allegato*, è quindi accolto dal GOVERNO.

Viene infine posto in votazione il mandato ai relatori a riferire favorevolmente sul disegno di legge in titolo, con le modifiche accolte, autorizzandoli a richiedere lo svolgimento orale della relazione ed apportare le modifiche di coordinamento e formali che risultassero necessarie.

Le Commissioni riunite approvano.

La seduta termina alle ore 21,35.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2329

(al testo del decreto-legge)

G/2329/1/8 e 11 (testo 2)

GIROTTO, ROMAGNOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro»,

premesso che:

l'articolo 2 del decreto-legge in esame individua un commissario straordinario, nella persona del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, per la realizzazione degli interventi necessari in ragione del divieto di transito delle grandi navi nelle zone sensibili della laguna individuate all'articolo 1, definendo il regime giuridico cui è assoggettato, i poteri ad esso attribuiti nonché le modalità di computo dei compensi degli eventuali subcommissari, rimettendo ad un decreto ministeriale la fissazione dei termini e delle attività connesse alla realizzazione degli interventi;

considerato che:

con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 2, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei Conti, nella nota scritta trasmessa alle Commissioni riunite 8^a e 11^a, ha evidenziato «l'importanza della previsione di termini e di un successivo cronoprogramma per l'attuazione della gestione commissariale sia per favorire l'afflusso di turisti con l'attracco di navi da crociera di maggiori dimensioni a Porto Marghera, in attesa di realizzare soluzioni alternative, sia per ridurre i costi per i ristori finanziari da corrispondere alle compagnie di navigazione ed al concessionario gestore della Stazione Marittima»;

in particolare, l'articolo 2, comma 1, dispone che la nomina avviene ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, commi da 1 a 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, che ha previsto la nomina di Commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, una complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportino un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello

nazionale, regionale o locale, ed i relativi interventi sostitutivi e responsabilità erariali;

a tale ultimo riguardo, anche alla luce delle criticità riscontrate dalla citata Procura regionale della Corte dei Conti nel corso dell'istruttoria relativa alla manutenzione di alcune strutture del Mo.S.E., in cui sono state riscontrate inefficienze e ritardi per la non puntuale precisazione delle competenze e dei poteri anche sostitutivi del Commissario straordinario, si rileva che sarebbe stato opportuno specificare già nel provvedimento in esame le competenze ed i poteri commissariali, nonché le competenze e i poteri che l'Autorità di sistema portuale può esercitare qualora, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, debba procedere alla revisione della concessione, prevedendo la proroga della durata e la riduzione, rateizzazione o rimodulazione del canone concessorio;

considerato, inoltre, che:

sono diverse le criticità connesse alla percorrenza del Canale Vittorio Emanuele III, che collega Porto Marghera al Canale della Giudecca e, quindi alla Stazione Marittima, non solo in considerazione del delicato equilibrio idro-geologico potenzialmente messo a rischio da importanti lavori di escavo e di bonifica del Canale Vittorio Emanuele III necessari per il transito di navi di grande stazza, così come evidenziato in alcuni studi, ma anche del transito non molto distante da diversi depositi di combustibili,

impegna il Governo:

a garantire l'effettiva temporaneità degli attracchi nell'area di Marghera di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del provvedimento in esame, assicurando al contempo la rapida realizzazione dei punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia utilizzabili dalle navi che sono adibite al trasporto passeggeri e che abbiano una stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate nonché delle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici, così come indicato dall'articolo 3 del decreto-legge n. 45 del 2021, anche valutando la previsione di uno specifico termine entro cui il Commissario straordinario debba procedere alle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi, nonché del relativo cronoprogramma per l'attuazione.

G/2329/4/8 e 11 (testo 2)

VONO, CARBONE

Il Senato in sede di esame del Dl 103/2021 (A.S. 2329),

premessò che:

relativamente all'istituzione dei divieti di transito di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto in esame, si è riconosciuta, al comma 3, la neces-

sità di prevedere una compensazione per una serie di soggetti economici che operano servizi coinvolti dall'introduzione delle citate limitazioni;

a tal fine, il comma 3 istituisce un Fondo con una dotazione di euro 35 milioni per l'anno 2021 e di 20 milioni per l'anno 2022;

parallelamente a un rimborso per il gestore del terminal di approdo interessato dalle limitazioni, l'erogazione di tali contributi viene limitata agli eventuali costi affrontati dagli operatori economici a causa della riprogrammazione delle rotte e per i rimborsi, riconosciuti ai passeggeri che abbiano rinunciato al viaggio in seguito a tale riprogrammazione;

non si riconosce pertanto il danno economico subito da ulteriori operatori economici, molti dei quali vengono colpiti indirettamente dai nuovi divieti, come ad esempio gli spedizionieri doganali e le imprese operanti nel settore della logistica e dai *ground handler* la cui attività è strettamente connessa al transito delle navi nelle vie d'acqua interessate dal divieto, oppure le imprese titolari di contratti di appalto di attività comprese nel ciclo operativo del gestore del terminal di approdo, il quale, invece è destinatario dei contributi derivanti dal Fondo;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere l'erogazione dei contributi stanziati con il Fondo, di cui all'articolo 1 comma 3 del Dl in esame, alle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della L. 84/1994, titolari di contratti d'appalto di attività comprese, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge, nel ciclo operativo del citato gestore del terminal di approdo o comunque interessate ad interferenze tra traffico commerciale e crocieristico rispetto alla normale operatività nell'area di Marghera, alle imprese esercenti i servizi di cui all'articolo 14, comma 1-*bis*, della medesima L. 84/1994, alle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, alle imprese autorizzate ad operare ai sensi dell'articolo 68 del medesimo codice, alle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 60 del regolamento per la navigazione marittima di cui al decreto del Presidente della Repubblica 38/1952, agli esercenti le attività di cui alla L. 135/, nonché agli spedizionieri doganali e alle imprese operanti nel settore della logistica e dai *ground handler*, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie d'acqua di cui al comma 2 dell'articolo 1 del Dl in esame, che non siano già oggetto della contribuzione di cui alla lettera *b*) del comma 3 dello stesso.

G/2329/5/8 e 11

PERGREFFI, BRUZZONE

premessò che:

il decreto-legge in questione affronta in modo significativo e diffuso questioni legate ai trasporti e alle infrastrutture e alla loro gestione;

il Cda di Ferrovie dello Stato avrebbe indicato i nuovi vertici di Anas e, a quanto risulta da organi di stampa, la carica di amministratore delegato verrà affidata a Ugo de Carolis, manager di lungo corso del gruppo Atlantia molto vicino all'ex Amministratore Delegato di Autostrade per l'Italia Castellucci, e che tale nomina inoltre sia caldeggiata anche dal Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini ;

Ugo de Carolis, ex ad di Aeroporti di Roma, società controllata da Atlantia , nonché membro del consiglio di amministrazione di Edizione, "cassaforte" della holding, appare totalmente inadeguato a ricoprire il ruolo di vertice nella società che si occupa di gestione delle strade e delle autostrade;

sarebbe inoltre assai inopportuno che a gestire buona parte della rete autostradale italiana fosse una persona vicina a chi ha ricoperto ruoli apicali nell'amministrazione di Autostrade per l'Italia ai tempi del crollo del Ponte Morandi;

ANAS sarà centrale nella gestione dei fondi del Pnrr su strade e autostrade, pertanto è necessario che persone ben più qualificate ricoprano i ruoli di vertice nella società, in modo che assicurino un vero cambio di passo nella gestione delle reti stradali e autostradali e una condivisione ampia di scelte e indirizzi;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative di competenza per bloccare immediatamente la nomina di Ugo de Carolis ad amministratore delegato di ANAS, in quanto è assolutamente indispensabile che ai vertici della società in questione venga nominato un management qualificato, con qualità personali e professionali inattaccabili.

G/2329/6/8 e 11 (già em. 3.0.4)

PAROLI, MALLEGGNI, MARGIOTTA, PINOTTI, VONO, CARBONE

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro,

premessò che:

la Circolare INPS n. 121 del 6 settembre 2019, al paragrafo 2.1 ha dato indicazione che l'incremento del contributo addizionale NASpI, do-

vuto nei casi di rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato (0,5%), trova applicazione anche per i contratti che regolano il rapporto di lavoro nel settore marittimo;

al contrario, appare evidente la volontà del Legislatore di prevedere l'incremento dello 0,5% del contributo addizionale (1,4% previsto dall'art. 2 comma 28 della legge 28 giugno 2012 n. 92) in occasione di ciascun rinnovo di contratto, ma facendo riferimento esclusivamente al «contratto di lavoro a tempo determinato» (anche in regime di somministrazione) di diritto del lavoro comune, nel cui ambito non rientra - pacificamente - la disciplina speciale dei contratti di arruolamento di cui all'art. 325 e ss. del Codice della Navigazione;

è noto, infatti, che ai sensi dell'art. 1 del codice della Navigazione, la normativa comune assume efficacia solo subordinata rispetto a quella propria della navigazione;

la non applicabilità della disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato di diritto comune alle convenzioni di arruolamento del settore marittimo è stata accertata - e confermata - attraverso pronunce della Corte Costituzionale, CGCE, Corte di Cassazione, giurisprudenza di merito (vedasi al riguardo la nota allegata alla presente), nonché ribadita anche dal Ministero del Lavoro con interpello n. 24 del 15 settembre 2014;

l'esclusione dei contratti di arruolamento da tale disposizione trova fondamento, oltre che su solide basi giuridiche, anche su importanti ragioni sostanziali, legate alla specificità dell'ambiente in cui il marittimo svolge la sua attività lavorativa: la nave;

infatti, nell'organizzazione del lavoro a bordo di una nave la prestazione lavorativa è "ontologicamente" a termine, essendo caratterizzata dall'alternanza tra periodi di imbarco, durante i quali sussiste un rapporto di lavoro, e periodi di riposo, durante i quali il rapporto di lavoro si interrompe;

nel settore marittimo la normalità è rappresentata dall'intero organico delle imprese armatoriali costituito dai marittimi iscritti nella lista di preferenza di imbarco di una determinata impresa armatoriale - i.e., l'elenco del Turno Particolare - per i quali già viene pagato il contributo addizionale dell'1,4%. A differenza di quanto avviene con il personale di terra, i marittimi solitamente iniziano e finiscono la propria vita lavorativa nel Turno Particolare delle aziende. Questo sta a significare che lo 0,5% incrementerà il contributo addizionale dell'1,4% per l'intera vita lavorativa del marittimo con effetti moltiplicatori potenzialmente all'infinito, totalmente irragionevoli - ed anche insostenibili - sul costo del lavoro,

impegna il Governo:

a costituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un tavolo finalizzato alla individuazione di una soluzione normativa alle criticità prospettate in premessa, in vista dell'inserimento della disposizione già nella prossima legge di bilancio.

G/2329/7/8 e 11

MARTELLI, CIAMPOLILLO

Il Senato,

in sede di approvazione del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro,

impegna il Governo:

a riconoscere sempre il diritto costituzionale al lavoro, a prescindere dall'aver effettuato una o più dosi di vaccino anti SARS-COV-2 o dal non essere affatto vaccinati per motivi di salute o per libera scelta.

G/2329/8/8 e 11

MARTELLI, CIAMPOLILLO

Il Senato,

in sede di approvazione del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro,

impegna il Governo:

ad assicurare che chi decide, legittimamente, di non sottoporsi ad alcuna vaccinazione non possa essere soggetto a discriminazioni di alcun tipo, trasferimento coatto, demansionamento, sospensione o riduzione dello stipendio, né tantomeno a campagne mediatiche denigratorie o fuorvianti, né tantomeno subire limitazioni ai suoi diritti fondamentali, assicurando che ogni forma di discriminazione sia perseguita ai sensi delle normative vigenti.

G/2329/9/8 e 11

MARTELLI, CIAMPOLILLO

Il Senato,

in sede di approvazione del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro,

impegna il Governo:

a promuovere accordi fra il lavoratore e il datore di lavoro, al fine di incentivare le forme di telelavoro per tutti i dipendenti non vaccinati per i quali non è necessaria la presenza nella sede dell'azienda.

G/2329/10/8 e 11

MARTELLI, CIAMPOLILLO

Il Senato,

in sede di approvazione del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro,

impegna il Governo:

a tutelare la *privacy* dei lavoratori che per ragioni di salute o per libera scelta decidessero di non vaccinarsi, vietando, in qualsiasi forma e per qualsiasi motivo, la redazione di liste nominative di soggetti non vaccinati o che non intendono completare il ciclo.

Art. 2.

2.30 (testo 4)

VANIN, ROMAGNOLI, ROMANO, QUARTO, PAVANELLI, DI GIROLAMO, SANTILLO, DE LUCIA, CASTELLONE, MONTEVECCHI, RUSSO, DE FALCO, CATALFO, GUIDOLIN

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Fermo restando quanto già previsto dal presente articolo e dall'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il Commissario straordinario assicura la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo nel rispetto dei piani di gestione delle acque di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49.».

Art. 3.**3.1 (testo 2)**

SANTILLO, CATALFO

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti commi:

"1-ter. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA è autorizzata a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci, nel limite massimo di 705.000.000 euro, per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico della Società ILVA S.p.A. di Taranto, qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Gli accordi sottoscritti dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA ai sensi del precedente periodo del presente comma rientrano tra le operazioni finanziarie, inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale, a sostegno delle imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno, di cui al comma 1 del presente articolo. Agli oneri di cui al presente comma si provvede, per l'importo di 705.000.000 euro, mediante utilizzo delle risorse disponibili in conto residui di cui all'articolo 202, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alle risorse di cui al precedente periodo si applica quanto previsto dall'articolo 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, a tal fine, autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto dei residui.

1-quater. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA è autorizzata alla costituzione di una società, allo scopo della conduzione delle analisi di fattibilità, sotto il profilo industriale, ambientale, economico e finanziario, finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto - *direct reduced iron*. Alla società di cui al precedente periodo del presente comma non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il capitale sociale della società di cui al primo periodo è determinato entro il limite massimo di 70.000.000 euro, interamente sottoscritto e versato da INVITALIA, anche in più soluzioni, in relazione all'evoluzione dello stato di avanzamento delle analisi di fattibilità funzionali alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto - *direct reduced iron*. Agli oneri di cui al precedente periodo, pari a 70.000.000 euro per

l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta l'assegnazione, in favore dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA, dell'importo, fino a 70.000.000 euro, per la sottoscrizione e il versamento, anche in più soluzioni, del capitale sociale della società di cui al primo periodo del presente comma."».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e misure in favore delle medesime imprese».

3.2 (testo 2)

COLLINA

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti commi:

"1-ter. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA è autorizzata a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci, nel limite massimo di 705.000.000 euro, per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico della Società ILVA S.p.A. di Taranto, qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Gli accordi sottoscritti dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA ai sensi del precedente periodo del presente comma rientrano tra le operazioni finanziarie, inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale, a sostegno delle imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno, di cui al comma 1 del presente articolo. Agli oneri di cui al presente comma si provvede, per l'importo di 705.000.000 euro, mediante utilizzo delle risorse disponibili in conto residui di cui all'articolo 202, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alle risorse di cui al precedente periodo si applica quanto previsto dall'articolo 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, a tal fine, autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui.

1-quater. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA è autorizzata alla costituzione di una società, allo scopo della conduzione delle analisi di fattibilità, sotto il profilo industriale, ambientale, economico e finanziario, finalizzate alla

realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto - *direct reduced iron*. Alla società di cui al precedente periodo del presente comma non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il capitale sociale della società di cui al primo periodo è determinato entro il limite massimo di 70.000.000 euro, interamente sottoscritto e versato da INVITALIA, anche in più soluzioni, in relazione all'evoluzione dello stato di avanzamento delle analisi di fattibilità funzionali alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto - *direct reduced iron*. Agli oneri di cui al precedente periodo, pari a 70.000.000 euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta l'assegnazione, in favore dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA, dell'importo, fino a 70.000.000 euro, per la sottoscrizione e il versamento, anche in più soluzioni, del capitale sociale della società di cui al primo periodo del presente comma"».

Conseguentemente, alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e misure in favore delle medesime imprese».

3.0.1 (testo 3)

VITALI, PITTELLA, MALLEGNI, PAROLI, SERAFINI, DE POLI, BARACHINI, BARBONI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti commi:

"1-ter. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA è autorizzata a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci, nel limite massimo di 705.000.000 euro, per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico della Società ILVA S.p.A. di Taranto, qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Gli accordi sottoscritti dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA ai sensi del precedente periodo del presente comma rientrano tra le operazioni finanziarie, inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale, a sostegno delle imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno, di cui al comma 1 del presente articolo. Agli oneri di cui al presente comma si provvede, per l'importo di 705.000.000 euro, mediante utilizzo delle risorse disponibili in conto residui di cui all'articolo 202, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alle risorse di cui al precedente periodo si applica quanto previsto dall'articolo 34-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, a tal fine, autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto dei residui.

1-quater. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA è autorizzata alla costituzione di una società, allo scopo della conduzione delle analisi di fattibilità, sotto il profilo industriale, ambientale, economico e finanziario, finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto - direct reduced iron. Alla società di cui al precedente periodo del presente comma non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il capitale sociale della società di cui al primo periodo è determinato entro il limite massimo di 70.000.000 euro, interamente sottoscritto e versato da INVITALIA, anche in più soluzioni, in relazione all'evoluzione dello stato di avanzamento delle analisi di fattibilità funzionali alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto - direct reduced iron. Agli oneri di cui al precedente periodo, pari a 70.000.000 euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta l'assegnazione, in favore dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA, dell'importo, fino a 70.000.000 euro, per la sottoscrizione e il versamento, anche in più soluzioni, del capitale sociale della società di cui al primo periodo del presente comma."».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e misure in favore delle medesime imprese».

3.0.1 (testo 2)

VITALI, PITTELLA, MALLEGGNI, PAROLI, SERAFINI, DE POLI, BARACHINI, BARBONI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, dopo il comma 1-*bis*, sono aggiunti i seguenti commi:

"1-*ter*. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA è autorizzata a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci, nel limite massimo di 705.000.000 euro, per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico della Società ILVA S.p.A. di Taranto, qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Gli accordi sottoscritti dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA ai sensi del precedente periodo del presente comma rientrano tra le operazioni finanziarie, inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale, a sostegno delle imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno, di cui al comma 1 del presente articolo. Agli oneri di cui al presente comma si provvede, per l'importo di 705.000.000 euro, mediante utilizzo delle risorse disponibili in conto residui di cui all'articolo 202, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alle risorse di cui al precedente periodo si applica quanto previsto dall'articolo 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, a tal fine, autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto dei residui.

1-quater. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA è autorizzata alla costituzione di una società, allo scopo della conduzione delle analisi di fattibilità, sotto il profilo industriale, ambientale, economico e finanziario, finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del peridotto - direct reduced iron. Alla società di cui al precedente periodo del presente comma non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il capitale sociale della società di cui al primo periodo è determinato entro il limite massimo di 70.000.000 euro, interamente sottoscritto e versato da INVITALIA, anche in più soluzioni, in relazione all'evoluzione dello stato di avanzamento delle analisi di fattibilità funzionali alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del peridotto - direct reduced iron. Agli oneri di cui al precedente periodo, pari a 70.000.000 euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta l'assegnazione, in favore dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA, dell'importo, fino a 70.000.000 euro, per la sottoscrizione e il versamento, anche in più soluzioni, del capitale sociale della società di cui al primo periodo del presente comma."».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e misure in favore delle medesime imprese».

3.0.7 (già 4.0.1 testo 2) (testo 2)

CATALFO, LAUS, ROMANO, MATRISCIANO, FEDELI, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, LAFORGIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo per i servizi di outplacement)

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo sperimentale con una dotazione di euro 10 milioni per l'anno 2021 per consentire lo sviluppo dei servizi di *outplacement* per la ricollocazione professionale dei lavoratori nelle transizioni occupazionali, per finanziare le attività di cui al comma 2.».

3.0.8 (già 4.0.2 testo 2) (testo 2)

CATALFO, LAUS, ROMANO, MATRISCIANO, FEDELI, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, LAFORGIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

(Servizi di outplacement per la ricollocazione professionale)

1. Per l'anno 2021, al fine di permettere l'accesso ai servizi di *outplacement* per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è previsto che, nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 324, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, 10 milioni di euro siano destinati all'attivazione di servizi per la ricollocazione professionale dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o dei lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie disposizioni applicative».

3.0.11 (già 4.0.5) (testo 3)

DE VECCHIS, CATALFO, LAUS, LAFORGIA, CARBONE, MATRISCIANO, ROMAGNOLI, GUIDOLIN, ROMANO, DE POLI, FLORIS, SERAFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«3-bis.

(Contratti di riallineamento)

1. L'articolo 10 della legge 29 ottobre 2016, n. 199, si interpreta nel senso che, in relazione alla rappresentatività datoriale, il requisito della sottoscrizione con le stesse parti degli accordi aziendali di recepimento dei programmi di riallineamento si intende soddisfatto anche qualora tali accordi aziendali siano sottoscritti dalla sola associazione imprenditoriale cui è iscritta l'azienda interessata e firmataria dell'accordo provinciale di riallineamento.

2. La procedura di adesione ai programmi di riallineamento deve essere interpretata nel senso che gli accordi aziendali indicati al comma 1, comunque sottoscritti entro il termine del 17 ottobre 2001, nei quali le parti hanno convenuto di aderire al programma di riallineamento previsto dai contratti provinciali con gradualità e per il periodo in essi previsto, possono stabilire inizialmente anche un periodo parziale di riallineamento retributivo e possono essere successivamente integrati, in tutto o in parte, per la prosecuzione del riallineamento retributivo, da accordi sottoscritti anche oltre la suddetta data, purché tali accordi siano sottoscritti in data comunque antecedente a quella di entrata in vigore del presente articolo.

3. Nei casi indicati nei commi 1 e 2, il regime sanzionatorio deve intendersi applicato esclusivamente ad eventuali periodi non coperti da accordi aziendali di recepimento.

4. Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente articolo.

5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

3.0.11 (già 4.0.5) (testo 4)

DE VECCHIS, CAMPARI, CORTI, PERGREFFI, RUFÀ, PIZZOL, ALESSANDRINI, Umberto BOSSI, ROMEO, COLTORTI, LUPO, CIOFFI, DI GIROLAMO, FEDE, SANTILLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Contratti di riallineamento)

1. L'articolo 10 della legge 29 ottobre 2016, n. 199, si interpreta nel senso che, in relazione alla rappresentatività datoriale, il requisito della sottoscrizione con le stesse parti degli accordi aziendali di recepimento dei programmi di riallineamento si intende soddisfatto anche qualora tali accordi aziendali siano sottoscritti dalla sola associazione imprenditoriale cui è iscritta l'azienda interessata e firmataria dell'accordo provinciale di riallineamento.

2. La procedura di adesione ai programmi di riallineamento deve essere interpretata nel senso che gli accordi aziendali indicati al comma 1, comunque sottoscritti entro il termine del 17 ottobre 2001, nei quali le parti hanno convenuto di aderire al programma di riallineamento previsto dai contratti provinciali con gradualità e per il periodo in essi previsto, possono stabilire inizialmente anche un periodo parziale di riallineamento retributivo e possono essere successivamente integrati, in tutto o in parte, per la prosecuzione del riallineamento retributivo, da accordi sottoscritti anche oltre la suddetta data, purché tali accordi siano sottoscritti in data comunque antecedente a quella di entrata in vigore del presente articolo.

3. Nei casi indicati nei commi 1 e 2, il regime sanzionatorio deve intendersi applicato esclusivamente ad eventuali periodi non coperti da accordi aziendali di recepimento.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021, che aumentano a 1,3 milioni di euro per il medesimo anno 2021, si provvede, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione per 1,3 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

3.0.11 (già 4.0.5) (testo 2)

DE VECCHIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Contratti di riallineamento)

1. L'articolo 10 della legge 29 ottobre 2016, n. 199, si interpreta nel senso che, in relazione alla rappresentatività datoriale, il requisito della sottoscrizione con le stesse parti degli accordi aziendali di recepimento dei programmi di riallineamento si intende soddisfatto anche qualora tali accordi aziendali siano sottoscritti dalla sola associazione imprenditoriale cui è iscritta l'azienda interessata e firmataria dell'accordo provinciale di riallineamento.

2. La procedura di adesione ai programmi di riallineamento deve essere interpretata nel senso che gli accordi aziendali indicati al comma 1, comunque sottoscritti entro il termine del 17 ottobre 2001, nei quali le parti hanno convenuto di aderire al programma di riallineamento previsto dai contratti provinciali con gradualità e per il periodo in essi previsto, possono stabilire inizialmente anche un periodo parziale di riallineamento retributivo e possono essere successivamente integrati, in tutto o in parte, per la prosecuzione del riallineamento retributivo, da accordi sottoscritti anche oltre la suddetta data, purché tali accordi siano sottoscritti in data comunque antecedente a quella di entrata in vigore del presente articolo.

3. Nei casi indicati nei commi 1 e 2, il regime sanzionatorio deve intendersi applicato esclusivamente ad eventuali periodi non coperti da accordi aziendali di recepimento.

4. Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "fondo di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

Art. 4.**4.1 (testo 4)**

PAROLI, MALLEGNI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 4, comma 6-ter, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine della più celere realizzazione degli interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia nell'intero territorio comunale, per gli anni dal 2020 al 2024, le risorse di cui al primo periodo, sono ripartite, per ciascun anno, nel modo seguente: euro 28.225.000,00 al Comune di Venezia, euro 5.666.666,66 al Comune di Chioggia, euro 1.775.000,00 al Comune di Cavallino-Treporti, euro 1.166.666,67 ciascuno al Comune di Mira e al Comune di Jesolo, nonché euro 500.000,00 a ciascuno dei Comuni di Musile di Piave, Campagna Lupia, Codevigo e Quarto D'Altino"».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 4 con la seguente:

«(Modifiche all'articolo 43-bis del decreto legge n. 109 del 2018 e all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto-legge n. 32 del 2019)».
